

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

**Ordinanza n. 6/2018/ORD/RCS depositata in data 12/06/2018**

**RICORSO:** giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della regione Abruzzo, avverso l'ordinanza n. 10/2017, resa dalla stessa Sezione territoriale, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità penale, la sospensione del giudizio contabile iscritto al n. 19401/R, ex art. 106, comma 1, c.g.c.

**RICORRENTE:**

Procura regionale della regione Abruzzo.

**PM:** Procura Generale.

**RESISTENTI:**

P.D.B., persona fisica

**QUESTIONE RISOLTA:** annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio contabile per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 106, comma 1, c.g.c., atteso che il fatto di assenteismo, che qualifica la fattispecie, trova la sua regolamentazione nella norma speciale dell'art. 55 quater d.l.gs. 165/2001 che ne impone un'autonoma valutazione, diversamente da quanto accade per le ipotesi generali di danno all'immagine, per le quali è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

**Conformi:** *cfr. ex multis SS.RR.* ord. n. 1/2018; ord. n. 2/2018; ord. 3/2018; ord. 4/2018; ord. n. 1/2017; ord. n. 1/2016; ord. n. 2/2015; ord. n. 8/2015; ord. n. 9/2015; **Cass. civ., Sez. Lav. n. 2048/2003; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 6510/2016.**

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

La presente pronuncia ribadisce l'assunto giuridico in forza del quale la sospensione necessaria del processo contabile può essere disposta solo nell'ipotesi in cui ricorrano due concomitanti presupposti, essendo cioè **<<necessario che sussista un rapporto di dipendenza tra cause: la causa pregiudicante deve avere ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica)>> e <<che tale elemento debba essere accertato...con efficacia di giudicato, come nei casi, p. es., di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l'incidente di falso (art. 14 c.g.c.), ovvero nel caso di danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, che la legge impone sia accertato con sentenza passata in giudicato (v. art. 1 *sexies* l. n. 20 del 1994 e s.m.i.) >>.**

Tuttavia, secondo le Sezioni riunite **<<l'ipotesi di danno all'immagine prevista dall'art. 55 quater, comma 3 quater, del d.lgs. 165 del 2001, oggetto del processo sospeso, ha natura speciale rispetto alle ipotesi di danno all'immagine derivante da reato>>**, in quanto **<<la condotta è descritta direttamente dal legislatore nell'ambito dell'art. 55 quater, comma 3 bis; viceversa, negli altri casi di danno all'immagine da reato la condotta rilevante è la medesima descritta dalle fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione>>.**

A ciò si aggiunga che **<<la...descrizione normativa, nel tener "fermo quanto previsto dal**

**codice penale”, denuncia l’esistenza di una classica clausola c.d. ‘di specialità’, usuale nella configurazione dei rapporti tra fattispecie penali speciali rispetto a ipotesi di reato generali (v. art. 15 c.p.)>>.**

**Pertanto, <<gli elementi di specialità...(descrizione normativa della fattispecie; criteri di determinazione del danno; disciplina procedurale e processuale) inducono il Collegio ad escludere che all’ipotesi di danno all’immagine prevista dall’art. 55 quater, comma 3 quater, del d.lgs. 165 del 2001 possa applicarsi la disciplina generale dei danni all’immagine derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione e, quindi, l’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c. che deriva dall’espressa previsione di legge contenuta nell’art. 1 *sexies* l. n. 20 del 1994 e s.m.i.>>.**

## ABSTRACT

La pronuncia in esame mette in evidenza il superamento del principio della pregiudizialità, per affermare il riconoscimento della piena autonomia del giudizio contabile rispetto al processo penale, civile o amministrativo.

Tali risultanze giuridiche si fondano su una puntuale ricostruzione resa in ordinanza, che ricalca quell’orientamento già espresso in numerosi arresti dalle Sezioni Riunite sull’esatta individuazione del significato ermeneutico da attribuire al dettato dell’art. 106, comma 1, c.g.c.

Infatti, oltre a ribadire la necessaria sussistenza dei due presupposti in forza dei quali si può legittimamente far valere la richiesta di sospensione del processo ex art. 106, commi 1 e 3, c.g.c., il Collegio giudicante scende in un’approfondita analisi del nesso eziologico tra le diverse tipologie di giudizi, cogliendo *in nuce* l’essenza che li contraddistingue.

La sfumatura giuridica che arricchisce il concetto di separatezza e autonomia dei giudizi, completando l’iter argomentativo delle passate decisioni rese in materia, è racchiusa nel pregiato passaggio motivazionale, di natura interdisciplinare, secondo cui: <<*Nel processo penale...vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”...nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”>>, per cui sarebbe possibile che << - in assenza di un rapporto di dipendenza di cause – il medesimo materiale probatorio porti a conseguenze decisionali differenti, in ipotesi essendo insufficiente per disporre una limitazione della libertà personale, ma idoneo per affermare una responsabilità patrimoniale>>.*

Sotto diverso angolo prospettico, il giudice contabile ha poi indagato anche la natura e le ricadute applicative della peculiare ipotesi di danno all’immagine arrecato all’amministrazione, contemplata nell’art. 55 quater, comma 3 quater, del d.lgs. 165 del 2001, oggetto del processo sospeso.

A tal riguardo, le Sezioni riunite hanno affermato che soltanto nel caso in cui ricorra un’ipotesi di danno all’immagine derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione, si configura l’obbligo dell’accertamento in sede penale del reato con sentenza passata in giudicato, comportando ciò l’applicazione dello strumento della sospensione necessaria del processo contabile, a motivo della stretta pregiudizialità tecnica.

*Ex adverso*, la fattispecie di danno all’immagine di cui all’art. 55 quater, comma 3 quater, del T.U.P.I., avendo natura speciale, non rientra nel campo di operatività della disciplina generale, contenuta nell’art. 1 *sexies* della l. n. 20 del 1994, con la diretta conseguenza che non può configurarsi un’ipotesi di sospensione necessaria.

Alla luce delle esposte ragioni giuridiche, il Collegio decidente ha conclusivamente disposto l’annullamento dell’ordinanza di sospensione, per violazione degli artt. 5, 40 e 106, comma 1, del codice di rito contabile.